

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 5/RIC

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221. Relazione Programmatica sull'Energia. Criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Alle Amministrazioni provinciali

Ai Comuni

Agli Enti gestori delle aree naturali protette

All'Autorità di bacino del fiume Po

All'Agenzia Interregionale per il fiume Po

All'Agenzia regionale per la protezione ambientale

Alle Associazioni di categoria interessate

La natura e la portata degli obiettivi strategici che il Piemonte dovrà conseguire nel campo della sostenibilità ambientale e di una gestione più razionale delle risorse energetiche, in armonia con la strategia europea recentemente delineatasi, appaiono in tutta la loro importanza ed attualità.

Nella trasposizione in chiave regionale degli obiettivi comunitari al 2020, il risultato di ridurre gli sprechi di energia mediante un incremento dell'efficienza energetica negli usi finali pari al 20%, di ridurre del pari le emissioni di CO₂ rispetto ai valori del 1990, nonché di incrementare al 20% il concorso della produzione di energia da fonti rinnovabili al soddisfacimento del fabbisogno energetico, non costituisce che una prima tappa nel contesto di un più ambizioso processo di affrancamento del sistema-Piemonte dalle fonti energetiche fossili. Un processo, quest'ultimo, teso a coniugare in una difficile equazione l'esigenza di disporre di fonti energetiche affidabili ed economicamente sostenibili con quella di lotta agli inquinamenti e di tutela delle risorse naturali.

La centralità della questione energetica, anche nella sua valenza ambientale, ribadita da tutti gli strumenti regionali di pianificazione strategica e al tempo stesso la sua trasversalità rispetto alle diverse politiche di settore, nell'intento di conseguire una gestione più razionale dell'energia, un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili e la decisa affermazione di una strategia di crescita sostenibile e durevole tesa alla riduzione degli inquinamenti, hanno quindi condotto la Giunta regionale ad adottare la deliberazione 28 settembre 2009, n. 30-12221 avente ad oggetto la Relazione Programmatica sull'Energia.

In generale l'obiettivo del documento programmatico in argomento consiste nello sviluppo di una politica regionale volta alla valorizzazione dei beni e delle infrastrutture esistenti, alla riduzione delle diseconomie e ad un nuovo sviluppo ed una più efficiente organizzazione del sistema energetico piemontese.

La Relazione Programmatica sull'energia, con il proprio corredo descrittivo della situazione di riferimento sotto il profilo energetico e ambientale, la disamina delle criticità e dei punti di forza, la descrizione del quadro normativo di riferimento per i singoli temi, la definizione di specifici scenari di sviluppo, nonché delle politiche, degli strumenti e degli indirizzi a questi correlati, è tuttavia, per espressa disposizione della deliberazione che la approva, un atto propedeutico all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642.

Quale atto di natura programmatica contenente gli obiettivi e gli indirizzi della politica regionale in materia di energia, espressamente finalizzato alla revisione ed all'aggiornamento del PEAR, ad essa non può in nessun caso ascriversi alcun significato di atto immediatamente cogente e tale da preconstituire vincoli sul territorio regionale.

Essa definisce infatti le linee generali di possibili interventi e soluzioni a sostanziare un indirizzo politico che identifica, nella differenziazione delle fonti, nell'efficienza e nella razionalità dei consumi, nella capillarità delle microproduzioni e dei conferimenti, nonché in un forte impulso alla sperimentazione e alla ricerca, la strada perché il Piemonte riesca a raggiungere, con gli opportuni

strumenti attuativi, gli obiettivi europei e operare la trasformazione della propria economia nella traccia della sostenibilità.

In questo ambito e nella descritta ottica di sostenibilità, la Relazione programmatica affronta anche il tema della localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in particolare per gli impianti fotovoltaici installati a terra e per gli impianti eolici, proponendo il ricorso all'ausilio dei c.d. criteri di pre-pianificazione ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) messi a punto e utilizzati *in primis* dal Piemonte nel processo di localizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale.

Trattasi di criteri tesi ad orientare anzitutto le decisioni del mercato verso ipotesi localizzative in porzioni territoriali neutre (ovvero non classificabili secondo la proposta di criteri sopra richiamata) o che meglio si prestano a rappresentare l'insieme dei luoghi auspicati per eventuali investimenti (Attrazione) ed a scoraggiare, per converso, la scelta di aree che rivelano un progressivo grado di resistenza ad ospitare tali infrastrutture (Repulsione) o che, per diverse motivazioni, è bene non siano interferite (Esclusione).

In attesa che i predetti criteri, anche alla luce delle emanande Linee guida nazionali per la disciplina del procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per l'autorizzazione degli impianti produzione di elettricità da fonti rinnovabili, assurgano a vere e proprie previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale, le indicazioni in tal senso fornite dalla Relazione Programmatica sull'energia non possono che intendersi al momento quali primi indirizzi volti ad orientare le valutazioni degli Enti locali piemontesi nell'espressione degli atti di rispettiva competenza nell'ambito di procedimenti autorizzatori e/o di valutazione di impatto ambientale.

In quanto indirizzi e non vere e proprie disposizioni preclusive della realizzazione degli impianti di cui trattasi, gli stessi andranno attentamente valutati ed applicati al singolo caso concreto nell'ambito delle summenzionate procedure.

È da escludersi invece che gli stessi possano di per sé giustificare l'adozione di atti di natura generale (come ad esempio regolamenti comunali e simili) che pongano un divieto generalizzato di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In merito è bene ricordare altresì che il criterio di Repulsione esprime i diversi gradi di resistenza del territorio alla localizzazione dell'opera, la cui realizzazione sarà quindi da subordinarsi al rispetto di un quadro prescrittivo la cui severità in termini di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti è fin da subito correlabile al grado di criticità espresso dal criterio stesso.

Anche il criterio di Esclusione inoltre non è di per sé insuperabile. Le fattispecie ivi contemplate infatti altro non rappresentano se non una serie di porzioni territoriali su cui insistono normative, atti di pianificazione o provvedimenti di analoga natura che già di per sé escludono, limitano significativamente o condizionano ad uno specifico quadro prescrittivo la realizzazione di simili interventi: si pensi ad esempio alle norme dei Piani d'area delle aree protette o del Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Va da sé quindi che - qualora, nell'ambito delle summenzionate procedure autorizzative e di valutazione di impatto ambientale, la competente Autorità rinvenga la possibilità di assentire l'opera in ragione degli specifici parametri di riferimento rinvenibili nella normativa o nell'atto di pianificazione alla cui attuazione la stessa è preposta - il criterio di esclusione prefigurato dalla Relazione programmatica deve ritenersi giustificatamente e legittimamente superabile.

Si rammenta inoltre - ad ulteriore conferma della flessibilità degli indirizzi forniti dall'Amministrazione scrivente - che con deliberazione n. 88-13271 dell'8 febbraio 2010 la Giunta regionale ha definito le procedure e le tipologie di analisi con le quali i proponenti dell'opera possono dimostrare che l'area prescelta non presenta nei fatti (al di là della classificazione fattane dall'atto regionale di riferimento) le caratteristiche di terreno ad uso agricolo in Classe prima o seconda di capacità d'uso del suolo.

Sempre con riferimento a quest'ultimo tema è bene ricordare infine che lo stesso articolo 12 del d.lgs. 387/2003, al comma 7, stabilisce che gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...]”.

Va comunque evidenziato che questa possibilità non è senza limiti. Infatti, lo stesso comma 7 dell'articolo 12 prevede che “*Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...].*”.

Alla luce di quanto sopra esposto si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle indicazioni fornite con la presente circolare sia nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito delle procedure di autorizzazione e valutazione di impatto ambientale, sia negli eventuali atti di recepimento degli indirizzi formulati nella Relazione programmatica sul tema in oggetto volti a disciplinare lo svolgimento delle predette procedure o la partecipazione alle medesime.

Mercedes Bresso

Visto

L'Assessore Andrea Bairati